

27 marzo 2024, ore 11:30 - 13:00

**RELAZIONE DI FINE MANDATO:
INQUADRAMENTO NORMATIVO, FINALITÀ E
OBIETTIVI, ANALISI DELLA GESTIONE E
DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA SVOLTA
DURANTE IL MANDATO SINDACALE**

RELATORE: MARCO TOMASSETTI

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu



RELAZIONE DI FINE MANDATO

I TEMI CHE AFFROTEREMO

- 1)- La Relazione di Fine Mandato. Inquadramento normativo: Decreto Legislativo n. 149/2011 e D.M. 22.5.2013;
- 2)- Gli schemi tipo della Relazione di Fine Mandato previsti dal D.M. 22.5.2013. Soluzioni e proposte ASMEL;
- 3)- Le finalità e gli obiettivi della Relazione di Fine Mandato;
- 4)- Le analisi sulla gestione svolta nel corso del periodo interessato. Individuazione dei risultati e degli aspetti gestionali più significativi;
- 5)- Le analisi sull'attività amministrativa svolta nel corso del periodo interessato. Esito controlli interni, risultati performance, eventuali rilievi sulla gestione da parte della Corte dei conti.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Relazione di Fine Mandato del Sindaco è disciplinata dalle seguenti norme:

- 1)- **Art. 4 D.Lgs. 06/09/2011, n. 149;**
- 2)- **Art. 1-bis, comma 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 ;**
- 3)- **Art. 11 D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 68/2014;**
- 4)- **Decreto Ministero Interno e Ministero Economia 26/04/2013.**

RELAZIONE DI FINE MANDATO

D.LGS. 06/09/2011, N. 149

Il D.Lgs. n. 149/2011 intitolato «*Meccanismi sanzionatori e premialità relativi a regioni, province e comuni*» è uno dei decreti attuativi del c.d. federalismo fiscale con lo scopo di dare seguito ai criteri di responsabilità ed autonomia che caratterizzano la nuova governance degli enti territoriali, **introducendo elementi sanzionatori nei confronti degli enti che non rispettano gli obiettivi finanziari e, invece, sistemi premiali verso gli enti che assicurano qualità dei servizi offerti e assetti finanziari positivi.**

RELAZIONE DI FINE MANDATO

D.LGS. 06/09/2011, N. 149

Tra gli obiettivi del D.Lgs. n. 149/2011 vi è quello di introdurre la c.d. **Contabilità di Mandato** nell'ambito del principio costituzionale della democrazia rappresentativa che impone la definizione di meccanismi di attribuzione della responsabilità politica ai titolari di cariche elettive e di governo degli Enti territoriali.

La contabilità di mandato esprime la responsabilità politica del mandato elettorale, che si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

LA CONTABILITA' DI MANDATO

Secondo la dottrina, la *contabilità di mandato* costituisce “il *sale della democrazia*”, poiché la fiducia elettorale dovrebbe essere conferita, negata o confermata a secondo della concreta capacità di proporre e attuare programmi secondo costi sostenibili.

La contabilità di mandato, nella misura in cui riesce a dare adeguate indicazioni circa la significativa corrispondenza tra prelievo fiscale, obiettivi prefissati e realizzazioni compiute, costituisce una delle principali manifestazioni delle molteplici funzioni della contabilità pubblica e, più in generale, del Bilancio, quale “*bene pubblico*”.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

LA RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO

Gli strumenti attraverso i quali il legislatore ha introdotto il principio della Contabilità di Mandato nella contabilità degli Enti Locali con il D.Lgs. n. 149/2011 sono:

- Relazione di Fine Legislatura Regionale
- Relazione di Fine Mandato del Presidente
- **Relazione di Fine Mandato del Sindaco**

Tutte e tre le relazioni hanno come finalità quella di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

D.LGS. 06/09/2011, N. 149

L'art. 4 del D.Lgs. 149/2011, come modificato dal D.L. n. 174/2012 e dall'art. 11 del D.L. n. 16/2014, stabilisce che la Relazione di fine mandato del Sindaco, **redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale**, è sottoscritta dal sindaco **non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.**

RELAZIONE DI FINE MANDATO

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174

La normativa relativa alla Relazione di Fine Mandato è stata aggiornata con il D.L. 10/10/2012, n. 174 convertito dalla Legge 07/12/2012 n. 213 recante disposizioni volte a rafforzare i poteri di controllo della Corte dei conti ed i sistemi di controllo interno, nonché misure di contenimento della spesa degli organi politici degli enti territoriali e di riduzione dell'apparato politico.

Con tale decreto sono state introdotte disposizioni volte a rafforzare i poteri di controllo della Corte dei conti ed i sistemi di controllo interno, nonché misure di contenimento della spesa degli organi politici degli enti territoriali e di riduzione dell'apparato politico.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174

Infatti con tale modifica normativa quelle competenze che, nel previgente testo dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011 erano attribuite ad un Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, vengono assegnate al controllo della Corte dei Conti.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

D.L. 06 marzo 2014, n. 16

Con l'art. 11 del D.L. 06/03/2014, n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 68/2014 è stato completato il processo di revisione dell'art. 4 del D.L. n. 149/2011 nell'attuale testo con l'eliminazione del comma 3-bis che prevedeva la trasmissione della relazione entro dieci giorni dalla sottoscrizione del sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ITER

Il legislatore ha previsto un rigido *iter* procedimentale, articolato in precise scadenze, il cui mancato rispetto compromette la possibilità degli elettori di avere un quadro informativo preciso ed esauriente in tempo utile per determinare le proprie scelte nella successiva competizione elettorale e pertanto sanzionabile.

Le fasi di tale iter sono:

- 1)- Predisposizione;**
- 2)- Sottoscrizione;**
- 3)- Certificazione;**
- 4)- Trasmissione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;**
- 5)- Pubblicazione.**

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ITER

Tutte le varie fasi hanno una tempista ben precisa a cura di soggetti ben definiti:

- 1)- Predisposizione Responsabile Servizi Finanziari/Segretario Comunale;**
- 2)- Sottoscrizione Sindaco** (entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato);
- 3)- Certificazione OREF** (entro 15 giorni dalla sottoscrizione);
- 4)- Trasmissione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti** (nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti);
- 5)- Pubblicazione** (La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale).

RELAZIONE DI FINE MANDATO

SCHEMI RELAZIONE

Con il D.M. 26/04/2013 è stato adottato uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché uno schema in forma semplificata per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Al D.M. sono allegati tre schemi:

- A) - Per le Province;
- B) - Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- C) - Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

SCHEMI RELAZIONE

La particolarità è che, essendo la norma risalente al 2013, non risulta semplice avvalersi di schemi tipo (Allegati A, B, C) i quali non sono mai aggiornati nonostante i molteplici profondi cambiamenti intervenuti, soprattutto all'esito dell'introduzione della contabilità armonizzata nel 2015 in attuazione al D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare per la sezione dedicata alla situazione finanziaria dell'Ente le tabelle da compilare mancano di riferimento a dati contabili essenziali come:

- il fondo pluriennale vincolato;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità,
- gli altri accantonamenti,
- la composizione del risultato di amministrazione;
- eventuali disavanzi e loro coperture.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

SCHEMI RELAZIONE ASMEL

In considerazione dei limiti evidenziati e del mancato aggiornamento degli schemi tipo ASMEL, fermi restando gli schemi tipo ministeriali, ha predisposto soluzioni specifiche mediante la predisposizione di:

- Schema tipo comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- Schema tipo comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Tali schemi, oltre a prevedere un adeguamento per la sezione dedicata alla situazione finanziaria dell'Ente, sono corredati di una guida operativa e di una check list delle informazioni necessarie alla loro redazione.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

CHI DEVE REDIGERE LA RELAZIONE

L'art. 4 del D.Lgs. 149/2011 stabilisce che la Relazione di fine mandato del Sindaco è:

- **redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Generale;**
- **sottoscritta dal Sindaco.**

Qualora non abbia predisposto la relazione al Responsabile del Servizio Finanziario del comune o al Segretario Generale sono ridotti della metà gli emolumenti delle tre successive mensilità.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

TERMINI

La sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere effettuata nel termine ultimo “ordinario” di «**non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato**» (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011).

RELAZIONE DI FINE MANDATO

TERMINI NEL CASO DI SCIoglimento ANTICIPATO

Nel caso, invece, di scioglimento anticipato degli organi dell'ente locale, il termine di riferimento è la data delle elezioni (art. 4, comma 3, D.lgs. n. 149/2011 e art. 2 della L. n. 182/1991), e la relazione di fine mandato deve essere redatta «**entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni**». È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 5/2021. In caso di scioglimento anticipato del consiglio, incombe sul Sindaco (dimissionario) sempre l'obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune. In tal caso, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

TERMINI

Ci si chiede: da quando si contano i 60 giorni per considerare la scadenza? **La risposta è: dalla proclamazione degli eletti.** Infatti, solo dal momento della proclamazione gli amministratori hanno il potere di compiere atti ed assumere provvedimenti (Corte Conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 6/2015/EL).

Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte. **In particolare, nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il *dies a quo* è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione.**

RELAZIONE DI FINE MANDATO

SCADENZE RELAZIONE 2019/2024

Il Ministro dell'interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative 2024 nelle regioni a statuto ordinario per **domenica 08 giugno 2024 e lunedì 09 giugno 2024**, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci **domenica 22 e lunedì 23 giugno 2024**.

Sono 3702 i comuni che si apprestano a eleggere i nuovi consigli comunali; un numero significativo, pari a una percentuale del 46,9 dei comuni italiani.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

SCADENZE RELAZIONE 2019/2024

Le precedenti elezioni amministrative del 2019 si sono svolte domenica 26 maggio 2019 con turno di ballottaggio di domenica 9 giugno 2019. Le nuove elezioni si svolgeranno, invece, nei giorni 8 e 9 giugno, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 22 e lunedì 23 giugno 2024 e quindi oltre il normale quinquennio di mandato.

In questo caso risulta necessario chiarire come deve essere interpretata la disposizione di cui al comma 2, dell'art. 4, del D.Lgs.n. 149/2011 che ricordiamo stabilisce che la sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere effettuata nel termine "ordinario" di «**non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato**».

RELAZIONE DI FINE MANDATO

SCADENZE RELAZIONE 2019/2024

Sul punto è intervenuta la Corte dei Conti – Sezione Autonomie - che con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2023/QMIG ha affrontato il tema di individuazione del *dies a quo* di decorrenza, a ritroso, del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149 per la sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del sindaco.

La Corte ha stabilito che il diverso termine si calcola scorporando a ritroso **60 giorni dalla data di scadenza del mandato del 26 maggio 2019 oppure dal 9 giugno 2019** per i Comuni interessati dal successivo ballottaggio.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

TERMINI PROCEDIMENTALI

Lo slittamento delle consultazioni determina una nuova ed eccezionale ipotesi di “*prorogatio*” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del D.L. n. 293/1991 (conv. L. n. 444/1994)

Di conseguenza, la relazione di fine mandato redatta dal Responsabile Finanziario o dal Segretario Generale va sottoscritta dal Sindaco entro il **27 marzo 2024 (in caso di proclamazione effettuata il 27/03/2019) o entro il 10 aprile 2024 (in caso di proclamazione effettuata il 10/04/2019 per il ballottaggio).**

RELAZIONE DI FINE MANDATO

TERMINI PROCEDIMENTALI

Si ricordano i successivi adempimenti nel caso di sottoscrizione fissata per il **27 marzo 2024** :

- **11 aprile 2024** (entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione)

Certificazione: la relazione deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi (**15 aprile 2024 essendo il 14 domenica**) la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

- **18 aprile** (entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale)

Pubblicazione: la relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

TERMINI PROCEDIMENTALI

Si ricordano i successivi adempimenti nel caso di sottoscrizione fissata per il **10 aprile 2024** :

- **25 aprile 2024** (entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione)

Certificazione: la relazione deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi (**29 aprile 2024 essendo il 28 domenica**) la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

- **02 maggio** (entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale)

Pubblicazione: la relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

CONTENUTI

Il comma 4, dell'art. 4, del D.lgs. n. 149/2011 stabilisce che la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

RELAZIONE DI FINE MANDATO

CONTENUTI

- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

FINALITA' E OBIETTIVI

La Relazione di Fine Mandato, come uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, ha l'obiettivo di rendere conoscibile e, dunque, valutabile l'attività svolta, nel corso del mandato elettorale, dagli amministratori al fine di assicurare il corretto funzionamento della dinamica democratica, secondo cui gli eletti sono tenuti **“a render conto”** alla collettività di riferimento del mandato ricevuto.

A tal proposito la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie ha chiarito che *«la normativa della relazione di fine mandato si iscrive nel percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata»* (Sez. aut. n. 15/2015).

RELAZIONE DI FINE MANDATO

FINALITA' E OBIETTIVI

Pertanto la Relazione di Fine Mandato deve essere considerata uno *strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica*. Tutto ciò, in un quadro di controllo democratico dello svolgimento del mandato elettorale che risulta funzionale sia agli amministratori, al fine di *responsabilizzarli rispetto ai risultati effettivamente conseguiti* (in tal senso da ultimo Sez. Reg. Lazio n. 19/2023), sia soprattutto ai cittadini elettori, che, sulla base di tale quadro del mandato concluso, *possono maturare una scelta consapevole in vista delle nuove elezioni* (in tal senso la consolidata giurisprudenza delle Sezioni regionali - Sez. Reg. Lazio n. 91/2021, Sez. Reg. Lombardia n. 205/2021, Sez. Reg. Sicilia n. 200/2023, n. 206/2023; Sez. Reg. Marche n. 115/2023).

RELAZIONE DI FINE MANDATO

FINALITA' E OBIETTIVI

In senso analogo si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza della Corte dei Conti Sezioni riunite in speciale composizione, evidenziando come **«la relazione di fine mandato è pacificamente considerata una rendicontazione che, anche se non inserita direttamente nel ciclo di bilancio, costituisce espressione del dovere di trasparenza e divulgazione cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare dell'art. 97 Cost. Il bene tutelato dalla norma è, infatti, la tempestività e la correttezza dell'informazione contabile alla comunità amministrata, in vista del futuro esercizio del diritto di voto»** (da ultimo Sez. riunite sent. n. 13/2022).

RELAZIONE DI FINE MANDATO

FINALITA' E OBIETTIVI

La relazione di fine mandato è quindi una “**dichiarazione certificata dei saldi prodotti e delle iniziative intraprese, deliberata prima delle elezioni amministrative, e riveste, pertanto, un ruolo cardine nella valutazione politica sull’operato degli amministratori, che gli elettori andranno a svolgere nelle successive consultazioni elettorali**”.

Il sistema delle relazioni all’inizio ed alla fine di ciascun mandato amministrativo consente di garantire la massima responsabilizzazione degli Organi di Governo e l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

FINALITA' E OBIETTIVI

Al termine del mandato, in considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, **dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'Ente e di bilancio durante il mandato**”

RELAZIONE DI FINE MANDATO

FINALITA' E OBIETTIVI

Pertanto la Relazione di Fine Mandato è un documento che ha due obiettivi di rendicontazione:

- 1)- dell'attività normativa e amministrativa posta in essere;**
- 2)- dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'Ente e di bilancio durante il mandato.**

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI ATTIVITA' NORMATIVA

La nuova disciplina del Titolo V[^] della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei comuni, nonché della loro organizzazione, che non è più solo rimessa alla possibilità normativa della legge statale. Le “fonti” del diritto locale sono espressamente indicate nella Costituzione. Ogni ente ha sia un **potere statutario** (previsto nel secondo comma dell’art. 114), correlativo al riconoscimento di una condizione istituzionale di forte autonomia dei soggetti territoriali, sia un **potere regolamentare** (previsto nel sesto comma dell’art. 117), preordinato specificamente alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite a ciascun ente locale.

Nella Relazione di Fine Mandato l’Ente deve indicare le modifiche Statutarie e le modifiche/adozioni Regolamentari effettuate nel corso del mandato al fine di rendicontare l’attività normativa posta in essere nel quinquennio di mandato.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Nella Relazione di Fine Mandato deve essere condotta anche un'analisi dell'attività amministrativa svolta con particolare riferimento all'esito del sistema dei controlli interni. Il DL 174/2012 conv. dalla Legge 213/2012, stessa norma che disciplina la relazione, ha rafforzato il sistema dei controlli interni che gli enti locali sono tenuti ad attivare per perseguire una gestione efficiente, efficace e rispettosa della regolarità amministrativa e contabile.

Pertanto la relazione deve analizzare i risultati ottenuti in ordine ai sette controlli previsti dall'art. 147 del TUEL:

- 1.controllo di regolarità amministrativa e contabile;**
- 2.il controllo degli equilibri finanziari;**
- 3.il controllo di gestione;**
- 4.il controllo strategico (oltre 15.000 abitanti);**
- 5.il controllo sulla qualità dei servizi (oltre 15.000 abitanti);**
- 6.il controllo sulle società partecipate (oltre 15.000 abitanti);**
- 7.la valutazione della performance del personale.**

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI RISULTATI OTTENUTI

La Relazione di Fine Mandato è un documento di rendicontazione posto dal legislatore a valle della gestione durante il periodo di mandato, tenuto conto delle linee di mandato e di quanto previsto nella Relazione di Inizio Mandato.

Pertanto nella relazione **devono essere indicati i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo**, con riferimento ai seguenti servizi/settori:

- **Personale:** a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici;
- **Lavori pubblici:** a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle principali opere);

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI RISULTATI OTTENUTI

- **Gestione del territorio:** a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato;
- **Istruzione pubblica:** a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato;
- **Ciclo dei rifiuti:** a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e alla fine;
- **Sociale:** a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del mandato;
- **Turismo:** a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI RISULTATI OTTENUTI

A tal fine ciascun Dirigente/Responsabile dovrà predisporre un'apposita relazione nella quale, con riferimento ai servizi/attività assegnate, dovrà indicare l'obiettivo di inizio mandato, le attività svolte nel corso del periodo di mandato e i risultati ottenuti alla fine del mandato sindacale.

Le relazioni dovranno evidenziare anche eventuali scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato, analizzando anche le cause che li hanno determinati.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI RISULTATI OTTENUTI

D'altronde, anche il punto 8.1 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 dispone: “**In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato**”.



PIANIFICAZIONE STRATEGICA

LINEE
PROGRAMMATICHE DI
MANDATO

RELAZIONE DI
INIZIO MANDATO

SEZIONE
STRATEGICA DEL
DUP

```
graph TD; A[GESTIONE OPERATIVA] --- B[BILANCIO DI PREVISIONE]; A --- C[P.E.G.]; A --- D[P.I.AO.]
```

GESTIONE OPERATIVA

BILANCIO DI
PREVISIONE

P.E.G.

P.I.AO.

RENDICONTAZIONE

RENDICONTO
DELLA
GESTIONE

CONTROLLI
INTERNI

CONTROLLO DI
GESTIONE

RELAZIONE
SULLA
PERFORMANCE

RELAZIONE DI FINE MANDATO



RELAZIONE DI FINE MANDATO

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**